Disegno di legge n. 1710

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 884 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 *(Approvato dal Senato)*.

N. 1

QUESTIONI SOSPENSIVE

Seduta del 4 dicembre 2013

La Camera,

premesso che:

il progetto del gasdotto « Trans Adriatic Pipeline » (TAP) prevede il trasporto di gas naturale dal giacimento azero di Shah Deniz, in fase di presviluppo, verso l'Europa, attraverso la Repubblica greca fino al confine greco-turco, la Repubblica di Albania, con attraversamento del Mar Adriatico, fino alla costa meridionale della Puglia nella provincia di Lecce;

è previsto che il gas sia trasportato con una condotta in acciaio lunga circa 800 km (Grecia 478 km, Albania 204 km, Mar Adriatico 105 km, Italia 4,9 km nel primo progetto). Per la parte italiana, è prevista la realizzazione di una condotta *offshore* lunga circa 45 km, dal limite delle acque italiane alla costa, e una condotta *onshore* lunga circa 5 km, dalla costa al terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in comune di Melendugno (LE), da dove presumibilmente avverrà il collegamento alla rete nazionale di metanodotti SNAM. La condotta, per la parte italiana avrà un dia-

metro di 36" e una pressione di esercizio pari a 145 bar;

la relazione introduttiva del presente disegno di legge di ratifica dell'accordo indica in 10 miliardi metri cubi per anno la capacità iniziale del gasdotto, espandibile a 20 miliardi in un futuro non ben precisato;

per la realizzazione del gasdotto Trans-Adriatico è stata costituita la società TAP AG, costituita dalla società svizzera Axpo (42,5 per cento), dalla società norvegese Statoil (42,5 per cento) e dalla società tedesca E.ON Ruhrgas (15 per cento). Allo stato attuale, poiché il diritto societario svizzero non obbliga le società per azioni a dichiarare gli azionisti, a meno che non siano titolari di proprietà immobiliari nella Confederazione elvetica, stando alle dichiarazioni rilasciate dalla società TAP AG, il pacchetto azionario è detenuto per il 20 per cento dalla British Petroleum, per il 20 per cento della Socar (l'azienda azera), per il 20 per cento dalla norvegese Statoil, per il 16 per cento dalla Fluxys belga, per il 10 per cento dalla francese Total, per il 9 dalla E.ON Ruhrgas tedesca e per il 5 per cento dalla Axpo;

la contemporanea presenza della norvegese Statoil sia nel consorzio internazionale Shah Deniz, insieme alla britannica British Petroleum, all'azera Socar e alla francese Total, sia nel consorzio TAP, assieme alla svizzera Axpo e alla tedesca E.On, ha sicuramente orientato la scelta del progetto TAP come principale corridoio di esportazione del gas azero verso l'Unione europea, mettendo una sordina al progetto Nabucco, che, pur disponendo di una capacità superiore ai 30 miliardi di metri cubi annui, esprime una marcata debolezza geopolitica, non disponendo di un peso politico sufficiente ad influenzare la strategia energetica di Bruxelles, in quanto sostenuto da un consorzio composto dalle compagnie come l'austriaca OMV, la rumena Transgaz, l'ungherese MOL, la turca Botas, la bulgara Energy holding. Infatti nonostante il progetto Nabucco originario fosse considerato « il progetto ban-

diera » dall'Europa tutta, con l'assenza delle principali compagnie energetiche europee, come l'Eni, Total, Gaz de France, BP, E.On, Wintherhall, era destinato al fallimento avendo contro i principali poteri economici e dell'energia;

una delle motivazioni principali che ha influito sulla scelta del gasdotto Trans-Adriatico, quindi, è di natura neogeopolitica, insita cioè nell'influenza esercitata da attori non statali come le compagnie energetiche;

riguardo alla strategicità del progetto sono emerse gravi contraddizioni. La società TAP chiarisce, sin dalla relazione non tecnica, che il gas è destinato esclusivamente al mercato dell'Europa nord-occidentale. Il Governo italiano, nella relazione al disegno di legge, e alcuni esponenti politici territoriali dei partiti della maggioranza presentano, invece, il progetto come strategico per l'approvvigionamento del Paese. In realtà, l'Italia al momento sembra al riparo da eventuali riduzioni dell'offerta di gas dai fornitori: a fronte di un consumo annuo di circa 78 miliardi di metri cubi, nella rete nazionale circolano infatti circa 117 miliardi di metri cubi (molti dei quali già destinati al Nord Europa). Nell'ottica europea di differenziazione dell'approvvigionamento energetico, l'Italia dunque dà già il proprio contributo nel settore gas;

secondo dichiarazioni di esponenti dell'Autorità per l'energia gli scenari dei mercati energetici non sono incoraggianti: « il 2012 ha visto un eccesso potenziale di offerta, nel mercato italiano dei gas naturale, prossimo al 50 per cento »;

sino ad ora, lo sviluppo pratico del progetto è stato diretto in prima persona, con obiettivi di carattere eminentemente tecnico, dalla società TAP ed ha visto l'assenza dei necessari coinvolgimenti delle istituzioni pubbliche, come le regioni, gli enti locali, le università, gli enti di ricerca e le strutture tecniche competenti come l'ARPA;

la società TAP dopo aver prodotto una relazione non tecnica e lo studio di

impatto ambientale e sociale (ESIA), ha solo recentemente presentato lo studio di impatto ambientale (VIA);

la bozza di progetto della società TAP, presentato alla Regione Puglia, su aspetti rilevanti è reticente o presenta soluzioni insoddisfacenti:

non è ancora previsto né si trovano indicazioni circa l'opera di collegamento dal terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT) allo snodo nazionale della rete SNAM sito in Mesagne. La società Snam ha più volte ribadito che non esiste alcun progetto in merito e ciò si evince dal « Piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto » del 2013 redatto dalla stessa Snam;

per la realizzazione del microtunnel nell'ESIA si fa riferimento ad una tecnica innovativa di costruzione, senza tuttavia chiarire quale potrebbe essere la soluzione alternativa ove insorgessero dei problemi durante la realizzazione;

nell'attuale bozza di progetto, la lunghezza del tratto a terra è prevista per circa 8,8 km, mentre la società TAP ha sempre sostenuto che la lunghezza non può essere superiore a 5 km per ragioni di sicurezza e per rispettare le norme comunitarie, che indicano l'utilizzo di valvole di sicurezza GVT per condotte con lunghezza superiore a 5 km non previste da alcuna scheda tecnica;

il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in particolare, per essere alimentato, richiede energia elettrica per circa 20 MegaWatt, ma, nel punto individuato per la sua costruzione, non esistono infrastrutture energetiche di tale portata. È dunque necessario un ulteriore intervento infrastrutturale, con conseguente impatto paesaggistico e ambientale;

all'interno della bozza di progetto non vi è alcun chiarimento in merito all'elevata fornitura d'acqua necessaria al PRT per ridurre la pressione del gas in arrivo dal gasdotto, al fine di adeguarla

alla pressione della rete nazionale. Un tale intervento richiede necessariamente una soluzione che o investa direttamente le falde, con gravi danni per le aziende agricole del territorio, o che preveda un'ulteriore opera infrastrutturale;

il progetto, già nella fase iniziale, ha provocato tensioni nelle comunità interessate. La società TAP, come riportato nel rapporto ESIA, a pag. 326, paventa potenziali tensioni sociali per l'insufficiente risposta alle aspettative occupazionali delle popolazioni locali, ma la stessa TAP alimenta tali aspettative, sostenendo che la realizzazione dell'opera porterà circa 2.170 posti di lavoro in 15 anni;

benché la società TAP, in tutti i documenti, prospetti un impatto ambientale nullo, la Procura della Repubblica di Lecce, con l'ausilio dei Carabinieri del NOE, indaga per i danni prodotti al fondale e ai pescatori di San Foca, già durante le operazioni di prospezione effettuate dal 25 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013;

la relazione al disegno di legge in oggetto contiene, inoltre, diverse incongruenze e antinomie:

si afferma che il gasdotto, una volta realizzato, assicurerà una fornitura diversificata di gas necessaria alla sicurezza nazionale per l'Italia, pari a circa 10 miliardi di metri cubi all'anno, che corrisponde esattamente all'intera capacità di trasporto del gasdotto. Cade così una delle motivazioni principali alla base del sostegno al progetto e precisamente quella di far diventare l'Italia un importante crocevia del gas, il più importante *hub* sud-europeo per l'approvvigionamento dell'Europa del Nord;

il progetto difficilmente potrà contribuire ai risparmi che il Governo afferma di poter realizzare entro il 2020, pari a circa 13,5 miliardi di euro annui, attraverso la riduzione dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei, in quanto il consorzio del progetto ha richiesto ed ottenuto la deroga al « Third Party Access » (TPA), la quale oltre a stabilire che la

capacità dell'infrastruttura, una volta realizzata, sarà riservata ai membri del consorzio TAP nei limiti della capacità futura totale di 20 miliardi di metri cubi per un periodo di 25 anni, autorizza l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso di terzi, l'esenzione dagli obblighi di separazione societaria delle attività di trasporto e produzione e consente al consorzio, applicando il TAP *TariffCode*, di stabilire il corrispettivo per il trasporto, esonerando in tale senso lo stesso dall'applicazione della metodologia per il calcolo del regime tariffario stabilita dall'Autorità. Tale previsione è espressamente prevista all'articolo 9 dell'Accordo, secondo cui gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso del consorzio stesso;

da un lato l'indeterminatezza del progetto, di cui manca la stesura definitiva, e dall'altro la prescrizione contenuta esplicitamente nell'articolo 6 dell'Accordo, che impone a tutti i Paesi, nei cui territori sarà ubicato il gasdotto, di adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del progetto compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie senza irragionevoli ritardi o restrizioni, pongono seri interrogativi sulla possibilità del rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

da informazioni non ufficiali lo studio di impatto ambientale presenta una modifica del progetto di carattere marginale, in quanto si riferisce al solo spostamento di poche centinaia di metri del terminale del gasdotto proveniente dall'Albania, lasciando inalterate tutte le criticità sopra indicate;

il gasdotto TAP, durante tutto il suo tracciato, attraversa aree sensibili dal punto di vista paesaggistico-naturalistico, come confermato dal recente Piano territoriale paesaggistico regionale adottato dalla Regione Puglia, che evidenzia l'area come « corridoio verde » di importanza strategica per il sistema naturale del ta-

voliere salentino; inoltre, pur passando in aree periurbane, lambisce aree private residenziali e produttive (abitazioni, masserie, strutture turistiche, attività della produzione agroalimentare);

desta peraltro preoccupazione la valutazione che lo stesso consorzio TAP presenta in merito all'impatto sulla salute e sicurezza dell'opera (Sintesi non tecnica – 6.8 Ambiente socioeconomico *onshore* Impatti e mitigazioni, pag. 59), di cui si riporta il seguente stralcio: « In generale gli impatti residui sulla salute e la sicurezza sono stati valutati di bassa significatività ad eccezione degli impatti sull'ambiente e sulla qualità di vita per quelle famiglie situate in prossimità (500 m) delle principali aree di cantiere (come il punto di ingresso del microtunnel e il PRT) o delle strutture permanenti. In questi specifici casi, l'impatto è stato valutato medio/alto. »;

lungo il tratto *offshore*, così come specificato nell'Allegato Progetto definitivo Italia, CAP. 2.1.3 Interventi lungo la condotta *offshore*, saranno previsti interventi di correzione delle irregolarità del fondale con deposito di pietrame o ghiaia sotto la condotta e/o scavi del fondale, inoltre si prevede anche l'uso di materassini in pietrame, bitume o calcestruzzo. Preoccupa il fatto che, come ammesso dalla stessa TAP, « La quantità e la localizzazione di tali interventi non sono ancora definite »;

nel Progetto definitivo dell'opera vi è inoltre la previsione di un enorme « microtunnel », da scavare sotto la foresta costiera e la spiaggia e da prolungare poi in mare, fino a 800 metri dalla linea di costa, al fine di superare i numerosi vincoli gravanti sulla fascia costiera: un microtunnel destinato a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'*habitat* protetto e delle persone che in quella costa vivono, lavorano e sono ospitate per turismo;

peraltro il gasdotto TAP è del tutto indipendente dall'esecuzione delle bonifiche che sono dovute a prescindere dall'esecuzione di nuove opere, in applica-

zione del principio « chi inquina paga » prescritto dalla direttiva 2004/35;

va inoltre sottolineato che le comunità interessate non sono state coinvolte nel processo autorizzativo, come prescrive la convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con la legge n. 108 del 2001 e con il regolamento CE 1367/2006 e direttive 2003/4 e 2003/35;

il Comune di Melendugno ha recentemente presentato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un « contro-rapporto » relativamente al rapporto di VIA della « Trans Adriatic Pipeline » (TAP), redatto da un gruppo di lavoro di tecnici, giuristi, chimici, medici, ricercatori, e coordinato dall'ing. Dino Borri, ordinario di ingegneria del territorio al Politecnico di Bari (coautore parte generale) e dall'arch. Salvatore Petrachi, dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Melendugno. Un contro-rapporto con osservazioni e disamine tecniche, anche con riferimento allo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), dal quale si evidenziano molte carenze, tanti aspetti trascurati, omessi o trattati con grande superficialità. A partire dalla presunta mitigazione dell'impatto;

infine, è stato recentemente presentato, sia alla regione che al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare lo studio di impatto ambientale (VIA), che è ancora al vaglio sia del comitato regionale di VIA che della Commissione del Ministero;

appare inspiegabile come la presenza italiana in tutto il progetto si limiti esclusivamente a fornire il territorio e le infrastrutture per il passaggio del gas, senza minimamente entrare nella composizione azionaria della società TAP AG che, negli ultimi due mesi, ha pur visto un così vorticoso cambio del proprio azionariato, con l'entrata delle più grandi società europee del settore,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1710 in attesa del parere del comitato

regionale di VIA della Puglia, nonché del provvedimento obbligatorio e vincolante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ai sensi della normativa vigente, che conclude la fase di valutazione del processo di VIA.

N. 1. Migliore, Scotto, Fava, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Di Salvo, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Piras, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto concerne la realizzazione di un'infrastruttura finalizzata al trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia. All'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'Accordo che si ratifica, non risultano tuttavia adeguatamente affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto TAP, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) – che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie. Ciò in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva a un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;

il progetto in esame appare suscettibile, per come delineato, di incidere significativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele

legislative, tecniche e amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 337 del 1985) e sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;

va inoltre considerato, negli atti di pianificazione e indirizzo che guidano la trasformazione del territorio, il ruolo costituzionalmente riconosciuto al sistema delle autonomie territoriali e alle regioni in particolare. A tale proposito, il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della Regione interessata dalla localizzazione dell'opera ha già valutato negativamente il progetto TAP. Dalla ratifica può derivare quindi, in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale, una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale;

appare indifferibile lo sviluppo di una politica energetica che punti esplicitamente alla riduzione del consumo di combustibili fossili, al rispetto degli accordi internazionali relativi al Protocollo di Kyoto, all'affrancamento dalla dipendenza energetica dall'estero e alla sostenibilità economica, volta alla riduzione dell'inquinamento e dei conseguenti danni alla salute e all'ambiente. In tale contesto, l'opera di cui al presente disegno di legge non sembra, allo stato, possedere i necessari requisiti di strategicità e rispondenza a una corretta pianificazione delle fonti energetiche, presentando, al converso, numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, aventi rilevanza costituzionale;

una non adeguata programmazione delle fonti di approvvigionamento, oltre a non recare benefici in termini di costo energetico, rischia, se non accompagnata da un'attenta ed equilibrata normativa di

tutela ambientale di sfociare in una aperta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito una profonda evoluzione, che non consente più di tagliare fuori i diversi attori del sistema, *in primis* i cittadini e le comunità che vivono sul territorio interessato di volta in volta dalla programmazione infrastrutturale. Si è infatti passati da un concetto di mera conservazione alla configurazione di un vero e proprio diritto all'ambiente, espressione della personalità individuale e sociale, cui dare adeguata protezione. La Costituzione, con l'articolo 9, presenta una visione non statica o meramente estetica, ma di protezione integrata e articolata dei valori ambientali, parallelamente elevando, all'articolo 32, la salute a diritto fondamentale dell'individuo e a interesse della collettività. Parte della dottrina, cui di seguito si fa riferimento puntuale, configura da tempo il « diritto all'ambiente » come diritto fondamentale, in ciò confortata anche dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 37 fa riferimento alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità, nonché al principio dello sviluppo sostenibile;

nel valutare gli atti programmatori in materia infrastrutturale ed energetica non si può procedere a una generica dichiarazione di strategicità, in presenza di un insuperabile principio generale, secondo cui la Repubblica si impegna a favorire uno sviluppo ispirato non soltanto a criteri economici, ma anche a valori ambientali. La legge 8 luglio 1986, n. 349, ha conseguentemente riconosciuto come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la salvaguardia dell'ambiente, intesa non solo come razionale gestione ma anche come effettivo miglioramento delle condizioni naturali. Il diritto all'ambiente si è consolidato nella prassi e a livello giurisprudenziale, a partire dalla nota sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che ciascun uomo – titolare di diritti inviolabili sia come sin-

golo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la propria personalità – ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche, come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre, principio riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987. Si tratta di un diritto collettivo appartenente al singolo in quanto tale ma anche in quanto membro della collettività e il concetto unitario di ambiente va inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al singolo uomo e all'umanità nel suo complesso. Ne deriva il ruolo imprescindibile dei cittadini e delle comunità nel processo decisionale, fattori che il disegno di legge in esame non valorizza e anzi sbrigativamente comprime, alla stregua di ampia parte della legislazione speciale infrastrutturale degli ultimi anni;

con riferimento al riparto di competenze, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che la tutela dell'ambiente definita dall'articolo 117 della Costituzione non consente di individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta, affermando al contrario che essa costituisce un valore trasversale da porre in relazione con gli altri interessi e con le competenze regionali concorrenti nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa. A fronte di ogni intervento statale avente conseguenze sul territorio di una comunità se ne deve considerare la conformità non solo rispetto all'articolo 117 della Costituzione, bensì anche ai criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione, nonché al più ampio principio di leale collaborazione (sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), poiché le esigenze generali sottese a un dato progetto o procedimento non possono far venir meno la necessità di un ampio coinvolgimento delle diverse realtà locali nei relativi procedimenti. Il principio di collaborazione assume pertanto una centralità tale da assegnare un valore decisivo all'intesa fra Stato e istituzioni locali ovvero alle fasi procedimen-

tali, nell'attuazione della normativa in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche ed energetiche;

la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce infatti a un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) e assoluto (sentenza n. 210 del 1987) inderogabile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto delle opere, occorre muovere dal fatto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, riproporre le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale, rafforzata dalle riflessioni di una consolidata e autorevole dottrina, cui i firmatari del presente atto intendono richiamarsi. Nella sentenza n. 407 del 2002 e nella sentenza n. 282 del 2002 la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze ». Ne deriva un « valore » costituzionalmente, protetto, una sorta di materia « trasversale » (sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998) che accanto alla decisione statale valorizza interessi locali funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali;

l'inserimento della materia « tutela dell'ambiente » nel novero di quelle di competenza esclusiva dello Stato, secondo la Consulta, non può quindi portare il Governo o la legge statale a eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato, principio ribadito anche nella sentenza n. 135 del 2005. La sentenza n. 536 del 2002 riafferma il « valore » costituzionalmente protetto della tutela ambientale e non esclude la titolarità di competenze legislative di livello « inferiore » su materie quali il governo del

territorio e la tutela della salute. Quel valore costituzionale assume rilievo concreto (sentenze nn. 407 e 536 del 2002, nn. 96, 222, 226 e 227 del 2003, n. 259 del 2004, nn. 108, 214 e 336 del 2005) solo se in esso sono contemperati interessi molteplici facenti capo a competenze differenziate. La sentenza n. 214 del 2005 chiarisce che il principio di « leale collaborazione » richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione. La prassi, dunque, di imporre alle comunità locali opere decise ad altro livello non appare confortata dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;

con la sentenza n. 62 del 2005, la Corte costituzionale sancisce che l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Principio ribadito dalle sentenze nn. 104 del 2008 e nn. 12, 30, 61 e 225 del 2009. L'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo;

strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è poi la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. La sfera di competenza statale in questo caso è ancor più rigorosamente delimitata. Pertanto, qualora lo Stato volesse, in applicazione del principio di sussidiarietà, esercitare competenze in materia, la forma di raccordo tra Stato e regioni dovrebbe essere l'intesa, quale principale strumento

di attuazione del principio di leale collaborazione, progressivamente elaborato dalla dottrina e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 219 del 1984. In riferimento alla localizzazione e alla realizzazione di un'opera, la Consulta ha più volte chiarito che l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello del territorio in cui l'opera è destinata ad essere ubicata (sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004). Ciò premesso, l'*iter* del progetto di cui al disegno di legge appare allo stato non compiutamente definito e comunque non tale da far ritenere che i valori costituzionali sopra richiamati siano adeguatamente assicurati, mancando anche il dovuto coinvolgimento informativo nel processo decisionale delle comunità locali in cui dovranno essere realizzate le infrastrutture necessarie e connesse;

il progetto non appare altresì corrispondere a una auspicata e coraggiosa strategia energetica nazionale orientata alle energie rinnovabili, a dispetto di apodittiche asserzioni del Governo che lo propone alla ratifica delle Camere. Esso, in sostanza, non è neppure inquadrato in un contesto coerente di programmazione energetica sostenibile. Si assiste infatti all'irragionevole moltiplicarsi e al sovrapporsi di istanze infrastrutturali, gran parte delle quali destinate a non vedere alcun compimento, non rispondenti a una pianificazione energetica rispettosa delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia – con particolare riferimento al maggior utilizzo delle energie rinnovabili – e attenta alle criticità internazionali che la opportuna differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe adeguatamente considerare. Con riferimento al progetto TAP, peraltro, a fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale dell'opera, appaiono del tutto aleatorie – nel confuso quadro programmatorio e autorizzatorio in atto – le eventuali maggiori entrate per l'Erario, sia in considerazione della destinazione

finale ad altri Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute a una non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui l'opera viene a inserirsi, meritevoli di approfondimento;

inoltre, in quanto parte del corridoio Sud del gas, dovrebbe essere realizzata una VIA unica per l'intero progetto, nel rispetto della normativa europea, come precondizione alla ratifica dell'Accordo;

dovrebbe essere resa pubblica la base legale che giustifica il mandato della Commissione europea a negoziare il « Trans Caspian Pipeline » con il governo del Turkmenistan, come precondizione alla ratifica dell'Accordo;

dovrebbero essere resi pubblici gli accordi finanziari riguardanti il TAP e gli altri tronconi del corridoio Sud del gas inteso come opera unica, come precondizione alla ratifica dell'Accordo,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1710 in attesa che si pronunci, a conclusione della fase di valutazione del processo di VIA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

N. 2. Sibilia, Scagliusi, De Lorenzis, Crippa, L'Abbate, Brescia, D'Ambrosio, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.

€ 1,00

17QSO0000020